ALLEGATO D)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERRARA E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
DI VIGILANZA IN ORARIO PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE
STATALI E SORVEGLIANZA DAVANTI AI PLESSI SCOLASTICI DELLE
SCUOLE COMUNALI- AA.SS. 2023/2024-2024/2025 E 2025/2026 CON
POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UGUALE PERIODO
L'anno xxx il giorno xxxx del mese di xxxxxxx nella Residenza Comunale di Ferrara, Piazza del Municipio 2, con la presente scrittura privata valida ad ogni effetto di legge
TRA
Il Comune di Ferrara, Ente Pubblico con sede in Ferrara, Piazza del Municipio 2, CF. 00297110389, legalmente rappresentato dal Dirigente del Servizio dott.
, domiciliato per la carica presso la
Residenza Municipale, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione che rappresenta;
E
L'Organizzazione di Volontariato con sede
in Ferrara (FE) Via n n
CF iscritta al n del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) del
, legalmente rappresentata dal Sig.
, in qualità di Presidente pro-
tempore dell'Organizzazione;
PREMESSO

Premesso

-che l'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 recita: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

-che il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), con il quale si è provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo Settore, prevede la possibilità di "sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa";

- -che in particolare l'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 117/2017, stabilisce che gli enti locali possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, purché in esse:
- -sia, esclusivamente, previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte delle associazioni di volontariato, nonché le modalità di rimborso, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione e che gli oneri assicurativi di cui all'articolo 18 del sopra citato decreto legislativo siano totalmente a carico dell'amministrazione pubblica;
- -vi siano disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge;
- -sia stabilita la durata del rapporto convenzionale;
- -sia dettagliato il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
- -siano espresse le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
- -sia resa evidente l'avvenuta copertura assicurativa dei volontari, da parte dell'associazione di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, essendo elemento essenziale ai sensi del già citato articolo 18;
- -siano esplicitate le modalità di risoluzione del rapporto e le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché la verifica dei reciproci adempimenti.

Vieto

- la Legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 "Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva".
- l'art. 30 del vigente Statuto comunale che "riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e crescita civile, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità pubbliche di carattere sociale, civile e culturale individuate dall'Ente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Attività oggetto della convenzione

- 1.1. Il Comune di Ferrara annovera fra i propri compiti quello di attuare politiche di assistenza scolastica e di sostegno alle famiglie e agli alunni che si trovano nella condizione di presentarsi a scuola con anticipo rispetto agli orari ordinari di ingresso a scuola per necessità di carattere familiare o specifiche esigenze di orari e turni di lavoro dei genitori/tutori.
- **1.2.** Le attività oggetto della Convenzione sono:
 - Attività di accoglienza, vigilanza e assistenza in orario prescolastico degli alunni delle scuole d'infanzia e primarie statali del Comune di Ferrara nel lasso di tempo, non superiore ad un ora giornaliera, che precede l'inizio delle lezioni. Le attività di prescuola dovranno svolgersi in supporto al gruppo degli educatori, cui spetterà il compito di coordinare lo svolgimento.
 I plessi scolastici presso i quali sarà prestata l'attività sono comunicati all'ODV almeno 10 gg prima dell'inizio dell'anno scolastico.
 - Attività di vigilanza davanti ai nidi e scuole d'infanzia comunali per facilitare e regolamentare l'accesso dei familiari autorizzati, evitando affollamenti.
 - Altre attività in ambito scolastico da concordare preventivamente (es. assistenza e sorveglianza sugli scuola-bus).
- 1.3. Sono esclusi dall'ambito temporale del servizio tutti i giorni di sospensione delle attività scolastiche (festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche o amministrative, referendum, scioperi del personale scolastico da cui derivi la sospensione totale o parziale delle attività scolastiche).
- 1.4. Le attività sopra descritte sono complementari e non sostitutive dei servizi di competenza del Servizio servizi educativi, scolastici e per le famiglie del Comune.

Art. 2. Adempimenti reciproci

- 2.1. L'ODV si impegna affinché le attività elencate nel precedente articolo, siano rese con continuità garantendo, quindi ed in ogni caso, la sostituzione di tutti gli volontari assegnati ed assenti per qualsiasi motivo per i periodi preventivamente concordati, secondo le modalità specificate al precedente articolo ed utilizzando, qualora possibile, le persone che già espletano dette attività.
- **2.2.** L'ODV provvede a nominare un responsabile che dovrà svolgere funzioni di organizzazione degli operatori, programmare le assegnazioni dei volontari, preoccuparsi della sostituzione degli assenti e fungere da referente con il Comune.
- **2.3.** Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile dell'ODV ogni evento che possa incidere sull'attuazione della presente convenzione e sulla sua validità.

2.4. Il Comune potrà ridimensionare o cessare le singole attività approvate in relazione alla riorganizzazione delle attività stesse, previa comunicazione all'ODV.

Art. 3. Verifiche

- 3.1. Il responsabile dell'ODV dovrà verificare che i volontari si adoperino per tenere conto delle esigenze e delle opzioni degli utenti e che le attività siano svolte con modalità concordate e nel rispetto delle normative.
- 3.2. Il responsabile dell'ODV verificherà i risultati della gestione delle attività con incontri periodici, visite sul posto e colloqui con il gruppo degli educatori e il Responsabile della gestione delle attività per conto del Comune.
- 3.3. Attraverso i propri referenti operativi, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare regolari controlli al fine di constatare che le attività di supporto siano svolte in modo tale da raccogliere la piena soddisfazione dell'utenza e nel rispetto di leggi e regolamenti. Eventuali osservazioni o inosservanze saranno comunicate in forma scritta all'Organizzazione, affinché quest'ultima adotti i necessari provvedimenti in merito.

Art. 4. Requisiti dei volontari

- **4.1.** I volontari individuati dall'Organizzazione forniranno la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà e saranno muniti, da parte dell'Organizzazione, di un tesserino di riconoscimento, che sarà portato in maniera visibile, utile a garantire la riconoscibilità
- **4.2.** L'ODV garantisce che i volontari inseriti nelle attività sociali siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e, per le attività in oggetto.
- **4.3.** Le persone che effettueranno tali attività devono avere sufficiente motivazione ed attitudine ad un compito particolarmente delicato, considerata l'età degli alunni. Qualora un operatore assumesse un atteggiamento ritenuto sconveniente dal Comune o irriguardoso verso gli utenti e gli altri operatori, l'ODV dovrà provvedere, se richiesto, alla sua sostituzione.
- **4.4.** L'ODV garantisce, altresì, che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con la Compagnia di assicurazione

esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danno a cose e persone o incidenti, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività elencate.

Art. 5. Rimborso spese ai volontari

5.1 L'importo complessivo massimo a titolo di rimborso, riconosciuto a

- «.....» per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione, è stabilito in € 54.000,00 per gli aa.ss. 2023/2024-2024/2025 e 2025/2026 e verrà corrisposto con cadenza mensile previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e di un report sulle attività realizzate.
- **5.3** Sono rimborsabili, in relazione all'incidenza del rapporto convenzionale, di cui al presente atto, rispetto all'attività complessiva dell'ODV, i seguenti costi:
 - a) oneri derivanti dalla stipula della polizza assicurativa per i volontari, di cui all'art. 18 Codice del Terzo Settore;
 - b) spese sostenute per la formazione specifica dei volontari inerente l'attività dedotta in convenzione;
 - c) spese generali di funzionamento dell'ODV;
 - d) spese relative all'utilizzo dei beni mobili ed immobili dell'ODV, a qualsiasi titolo posseduti;
 - e) infine, le spese vive sostenute dall 'ODV necessarie per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione:
 - spese per l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività:
 - spese di personale e per gli oneri accessori.

Art. 6. Riqualificazione ed aggiornamento operatori

6.1. Il Comune potrà offrire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento dei volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'ODV, la quale assicurerà la loro effettiva partecipazione.

Art. 7. Relazione annuale

7.1. Al termine di ogni anno scolastico il responsabile dell'Organizzazione presenta al Comune una relazione illustrativa delle attività complessivamente attuate ed oggetto della presente convenzione.

Art. 8. Campo di applicazione della convenzione

8.1. La presente convenzione, di comune accordo tra il Comune di Ferrara e l'ODV, è estensibile a tutte le attività, indicate nell'art. 1) ed a quelle ulteriori che potrebbero manifestarsi nel periodo di validità della presente convenzione, previa verifica della compatibilità con la natura e le finalità dell'ODV ed approvazione dei relativi oneri di spesa.

Art. 9. Inadempienze e penali

- 9.1 Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, il Comune di Ferrara si riserva la facoltà di irrogare una penale dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'ODV può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Ferrara, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
- **9.2** Relativamente all'applicazione di eventuali penali si rinvia a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023.
- **9.3** Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il Comune di Ferrara a istruzione@cert.comune.fe.it, mentre per l'ODV nella domanda di partecipazione.

Art. 10. Validità della convenzione

- 10.1.La presente convenzione ha validità dal 1/09/2023 al 31/08/2026.
- 10.2. Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di esercitare l'opzione del rinnovo della convenzione alle medesime condizioni per il periodo dal 1/09/2026 al 31/08/2029 e per l'importo di € 54.000,00, nel caso in cui verranno stanziate le risorse finanziarie nei pertinenti capitoli del bilancio comunale.
- 10.3. Il Comune si riserva la facoltà di recesso in qualsiasi momento, previo avviso da comunicarsi, in forma scritta, almeno 30 giorni prima dell'interruzione dell'attività oggetto della presente convenzione.
- 10.4.Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta di almeno 15 (quindici) giorni, per provata inadempienza da parte dell'Organizzazione agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla stessa sino al ricevimento della diffida.

Art. 11. D.U.V.R.I

11.1.Per quanto concerne la valutazione dei rischi da interferenza conseguenti allo svolgimento delle attività richieste nelle diverse sedi scolastiche viene elaborato un DUVRI a cura del committente.

Art. 12. Spese ed oneri della convenzione

12.1.La presente convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 comma 2, DPR n. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico dell'Organizzazione. La presente Convenzione, redatto in duplice originale, è esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.lgs. n. 460 del 4/12/1997.

Art. 13. Privacy

13.1 Le attività dei Volontari al servizio del cittadino devono essere svolte nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Ogni singolo volontario si impegna ad osservare l'obbligo di riservatezza delle informazioni di cui eventualmente venisse a conoscenza, nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy.

I volontari hanno preso visione dell'Informativa privacy presente come allegato al Bando.

Art. 14. Foro competente

14.1. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Ferrara.

Letto, approvato e sottoscritto.